

## Delibera n° 1676

Estratto del processo verbale della seduta del  
**13 novembre 2020**

**oggetto:**

EMERGENZA COVID-19. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI STRUTTURE ASSISTENZIALI INTERMEDIE PER SOGGETTI POSITIVI A COVID-19, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

## VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, prorogata fino al 31 gennaio 2021, giusta deliberazione di data 7 ottobre u.s.;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (manca uniformità), e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale stabilisce che *“Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza”*;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il disposto dell'articolo 1, comma 2, il quale statuisce che *“Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”*;
- la Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”*;
- la Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 recante *“Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, segnatamente, l'articolo 7, comma 1 il quale stabilisce che *“Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza”*;

**RICHIAMATO** il Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale – Piano di assistenza territoriale, ex articolo 1, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato giusta delibera di Giunta regionale n. 1369 del 11 settembre 2020, a mente del quale *“Le azioni che devono essere attivate o potenziate sono [...] l'identificazione di ulteriori possibilità residenziali, da destinare esclusivamente all'assistenza ai casi positivi a Covid-19; l'obiettivo è quello di consentire che le strutture residenziali che, in vista di una eventuale seconda ondata di contagi, potrebbero andare in contro ad oggettive difficoltà nel garantire i livelli assistenziali richiesti per la patologia Covid-19, nonché le necessarie misure di precauzione e di isolamento finalizzate ad evitare una diffusione della malattia al loro interno”*;

## **PRESO ATTO**

- dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- che la popolazione anziana risulta essere particolarmente fragile e esposta al rischio di contagio e necessita che le siano garantiti, da un lato, adeguata assistenza, con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti positivi al Covid-19, e, dall'altro, l'idoneo isolamento, specie nel caso in cui i pazienti siano ricoverati in strutture residenziali per anziani o altre strutture sociosanitarie;
- che un numero considerevole di persone positive al Covid-19 sono asintomatiche o paucisintomatiche ma che, essendo queste autosufficienti e non abbisognando di assistenza ospedaliera, necessitano invece di una collocazione residenziale specifica, in quanto il contesto abitativo di origine, sia esso familiare ovvero di vita collettiva, non permette loro di mantenere una condizione di adeguato isolamento in attesa di una loro completa guarigione;

**RILEVATO** che tale contesto impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e rende necessaria una gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee soluzioni a tutela sia della salute del singolo, sia di quella della collettività;

**ATTESO** che sussiste la situazione necessitante individuata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 34 del 2020 e che, in ossequio a quanto statuito dalla norma anzidetta, è necessario disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2;

**RILEVATO** che in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 34 del 2020 *“Le Aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020”*;

**PRESO ATTO** che le tipologie di utenti, positivi al Covid-19, destinati ad essere accolti nelle strutture assistenziali intermedie sono:

- a. persone non autosufficienti, per le quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia domiciliare che in struttura residenziale), in quanto non idoneo a garantire adeguato isolamento ovvero appropriato livello assistenziale;
- b. persone autosufficienti, anche non residenti nel territorio regionale, che risultano essere asintomatiche/paucisintomatiche, per le quali il ricovero in ambiente ospedaliero non è necessario e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia domiciliare che in struttura residenziale), in quanto non idoneo a garantire adeguato isolamento;
- c. pazienti, in fase di dimissione protetta dall'ospedale, clinicamente guariti ma non ancora negativizzati e che non possono rientrare nel proprio contesto abitativo d'origine in quanto ancora potenzialmente contagiosi;

**DATO ATTO** che la Regione attua i propri compiti in materia di salute e sanità pubblica attraverso il Servizio sanitario regionale e, segnatamente, attraverso gli enti che lo compongono;

**RILEVATO**, pertanto, che i soggetti deputati ad attuare le previsioni di cui alle disposizioni richiamate innanzi sono le Aziende sanitarie regionali;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che le Aziende sanitarie regionali definiranno i requisiti strutturali, organizzativi – compresi i servizi alberghieri – nonché le modalità di assistenza e cura che le strutture assistenziali intermedie

dovranno garantire, modulandoli in funzione delle tipologie di utenti accolti nelle strutture stesse. A tal scopo si precisa quanto segue:

- nelle strutture assistenziali intermedie destinate all'accoglimento di utenti di cui alla predetta lettera a) devono essere assunti, quale modello di riferimento per i criteri strutturali ed organizzativi, i contenuti di cui al "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani" emanato con Decreto del Presidente della Regione, 13 luglio 2015, n. 144, fermo restando che deve essere garantita in ogni caso un'assistenza infermieristica e di base alla persona di tipo continuativo;
- nelle strutture assistenziali intermedie destinate all'accoglimento di utenti di cui alle predette lettere b) e c) si rimanda alle indicazioni contenute nell' Allegato 1 della presente Delibera;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che le Aziende sanitarie regionali adotteranno gli atti ed i provvedimenti necessari a dare attuazione alle previsioni di cui alle disposizioni innanzi richiamate per i fini ivi individuati e, a tale scopo, provvederanno, tra l'altro, alla stipula di idonei contratti, tenuto conto dei propri fabbisogni e sulla base di tariffe ritenute congrue in relazione ai servizi forniti, e a garantire la necessaria assistenza integrata;

**DATO ATTO** che gli oneri connessi agli adempimenti innanzi enucleati saranno interamente a carico di ciascuna Azienda sanitaria regionale contraente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di disporre l'attivazione di apposite strutture assistenziali intermedie per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2 per l'accoglienza di:

- a. persone non autosufficienti, per le quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia domiciliare che in struttura residenziale), in quanto non idoneo a garantire adeguato isolamento ovvero appropriato livello assistenziale;
- b. persone autosufficienti, anche non residenti nel territorio regionale, che risultano essere asintomatiche/paucisintomatiche, per le quali il ricovero in ambiente ospedaliero non è necessario e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia domiciliare che in struttura residenziale), in quanto non idoneo a garantire adeguato isolamento;
- c. pazienti, in fase di dimissione protetta dall'ospedale, clinicamente guariti ma non ancora negativizzati e che non possono rientrare nel proprio contesto abitativo d'origine in quanto ancora potenzialmente contagiosi.

2. Di indicare le Aziende sanitarie regionali quali soggetti preposti all'individuazione delle strutture di cui al punto 1 nonché alla definizione dei requisiti strutturali, organizzativi – compresi i servizi alberghieri – e delle modalità di assistenza e cura che le strutture assistenziali intermedie dovranno garantire, modulandoli in funzione delle tipologie di utenti accolti nelle strutture stesse. A tal scopo si precisa che:

- nelle strutture assistenziali intermedie destinate all'accoglimento di utenti di cui al punto 1) lettera a) devono essere assunti, quale modello di riferimento per i criteri strutturali ed organizzativi, i contenuti di cui al "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani" emanato con Decreto del Presidente della Regione, 13 luglio 2015, n. 144 fermo restando che deve essere garantita in ogni caso un'assistenza infermieristica e di base alla persona di tipo continuativo;

- nelle strutture assistenziali intermedie destinate all'accoglimento di utenti di cui al punto 1) lettere b) e c) si rimanda alle indicazioni contenute nell' Allegato 1 della presente Delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In tal senso le Aziende sanitarie regionali adotteranno gli atti ed i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni innanzi richiamate per i fini ivi individuati e, conseguentemente, provvederanno, tra l'altro, alla stipula di idonei contratti, tenuto conto dei propri fabbisogni e sulla base di tariffe ritenute congrue in relazione ai servizi forniti.

**3.** Di stabilire che gli oneri connessi agli adempimenti innanzi enucleati saranno interamente a carico delle Aziende sanitarie regionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE